

# CESP

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA

Viale Manzoni 55, 00185 Roma  
Tel. 06/70.452 452- Fax 06/77.20.60.60

# COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma  
Tel. 06/70.452 452 - Fax 06/77.20.60.60  
Web: [www.cobas-scuola.org](http://www.cobas-scuola.org)  
E-Mail: [mail@cobas-scuola.org](mailto:mail@cobas-scuola.org)

---

## Proposta di Legge Cota ( n. 1710)

28 settembre 2008

**Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente**

### Sintesi

#### Introduzione

La presente proposta di legge istituisce distinti **Albi regionali** ( art. 10), ai quali possono accedere i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, con il vincolo della residenza in uno dei comuni del territorio regionale, dove viene espletato il concorso. L'accesso all'Albo è subordinato ad un test di valutazione, somministrato dal Comitato regionale di valutazione (art.11). Il punteggio ottenuto nel test determina l'ordine di iscrizione all'Albo, e può essere utilizzato come miglior punteggio, ai fini della graduatoria di merito, compilata sulla base della somma del punteggio riportato nella prova d'esame orale e nella valutazione dei titoli.

L'articolo 2 del presente disegno di legge istituisce il "**concorso regionale**", al quale accedono il 100% dei docenti iscritti al predetto Albo, riservando, in caso di esiguo numero di candidati, "una quota di partecipazione interregionale" ai docenti iscrittine negli Albi delle regioni limitrofe ( art.8). Si dà l'idoneità al concorso sulla base del voto ottenuto alla prova orale d'esame. **Le procedure concorsuali ( art.4) sono espletate direttamente dalle istituzioni scolastiche**; la graduatoria degli idonei (art 7) ha validità triennale, dopodiché decade. **I vincitori del concorso sono assunti con la qualifica di docenti ricercatori**, per un massimo di tre anni, con possibilità di assunzione definitiva **dopo i tre anni**, previo accertamento meritocratico del servizio prestato. Dunque **i più meritevoli sono assunti a tempo indeterminato** e ottengono lo status di giuridico di **docenti esperti**, salvo successive valutazioni inerenti la garanzia e la qualità del servizio prestato.

**I docenti non di ruolo con 365 giorni di servizio, diventano " supplenti titolari"** ( come pool di riserva) con residenza nella regione, assunti per un anno scolastico a livello di istituzioni associate in rete, per sostituire insegnanti di ruolo o per attività educative o di sostegno.

#### Art 1-2

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione.

#### Art 3-4

**A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 si determina annualmente il contingente massimo di personale docente a livello regionale.**

Gli uffici scolastici provinciali pubblicizzano con cadenza triennale, le cattedre eventualmente vacanti presso le istituzioni scolastiche disponendo la preparazione di elenchi speciali, contenenti i nominativi dei docenti iscritti all'albo della regione.

**Le istituzioni scolastiche associate in rete possono espletare direttamente i concorsi, avvalendosi di una commissione giudicatrice.**

La selezione dei candidati avviene mediante una prova orale d'esame consistente nella simulazione di una lezione in classe.

Art 5

**Le commissioni giudicatrici sono composte da:** a) un presidente, scelto tra i professori universitari o tra il personale direttivo delle scuole o delle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso; b) da due membri scelti tra il personale docente con almeno cinque anni di servizio di ruolo e appartenente alle scuole o alle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso.

Le nomine possono essere conferite a docenti di discipline affini; ove ciò non sia possibile, possono essere conferite a persone esperte, membri del comitato di valutazione regionale.

Art 6

**Le commissioni giudicatrici dispongono di 45 punti:** a) 40 punti per la prova orale d'esame b) 5 punti per la valutazione dei titoli.

Superano il concorso i concorrenti che hanno riportato alla prova orale d'esame un punteggio non inferiore a 35/40.

Art 7-8

**Ai fini della continuità didattica**, i vincitori del concorso non possono godere di alcuna mobilità in istituti di altre regioni

La graduatoria degli idonei decade trascorsi i tre anni.

Qualora si abbia un numero limitato di candidati, il concorso riserva una quota di partecipazione agli iscritti agli albi di regioni limitrofe

Art 9

**I docenti sono assunti con lo status giuridico di docenti ricercatori**, per un periodo massimo di tre anni.

I docenti che svolgono con merito il proprio sono assunti a tempo indeterminato e ottengono lo status giuridico di docenti esperti.

Art 10-11

**Si istituisce l'Albo regionale.** Possono iscriversi i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, e che sono residenti in uno dei comuni del territorio regionale.

L'albo è compilato in base al voto ottenuto al test di ingresso.

Art 12

**E' istituita la figura del supplente titolare.** Il personale docente non di ruolo, residente nell'ambito regionale, che ha prestato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, è assunto con contratto a tempo determinato con la funzione di supplente titolare.

Le istituzioni scolastiche limitrofe promuovono accordi in rete per lo scambio e per l'utilizzo in comune dei supplenti titolari, per incarichi di un anno, eventualmente rinnovabili, anche per supplenze per attività di sostegno.

Art 13-14

**E' istituito un Comitato nazionale di valutazione** che valuta gli standard professionali, con riferimento agli obiettivi definiti nella fase iniziale, e che interviene, a livello consultivo, sulle questioni dello stato giuridico relativo al reclutamento e alla formazione iniziale e in servizio dei docenti e per la conferma e il passaggio di ruolo, previsti all'articolo 9, nonché per l'iscrizione all'albo.

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo a livello regionale.

Art 15

Copertura finanziaria. 20 milioni di euro a decorrere dal triennio 2009-2011.